



DISCIPLINARE DI GARA

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA, EX ART. 36, C.2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI STAMPA TIPOGRAFICA DI UNA BROCHURE DEDICATA ALL’AVVIAMENTO ALLO SPORT E DI PANNELLI DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CIP

CIG ZDA379ABF5

1. PREMESSE

Il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche “CIP” o “Comitato” o “Stazione Appaltante”), con delibera di Segretario Generale n° 243 del 31/08/2022, intende affidare **la stampa tipografica di una brochure dedicata all’avviamento allo sport, nonché la realizzazione e il montaggio di pannelli da installare presso la propria sede centrale sita in Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma**, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, mediante RDO sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (Mepa), con applicazione del criterio del minor prezzo ex art 95 comma 4, lettera b) del Decreto medesimo.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice è l’Avv. Flavio Caprarelli nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Logistica.

Il Codice Identificativo Gara assegnato al presente appalto è **ZDA379ABF5**.

La gara viene espletata con il supporto degli strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all’interno del Portale MePA mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDO”). Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario, pertanto, che l’Operatore Economico sia abilitato sul Portale MePA nella categoria: **“Servizi di stampa e grafica”**. In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d’ora in poi anche solo “Raggruppamento temporaneo” o “Raggruppamento”)/GEIE/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi anche solo “Aggregazione di imprese di rete”)/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di imprese di rete), ovvero, il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, nonché Consorzio ordinario di concorrenti – d’ora in poi anche solo “Consorzio ordinario”), ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l’offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico Speciale;
3. Documento di gara unico europeo (DGUE);
4. Dichiarazione di avvalimento;
5. Dichiarazione relativa ai familiari conviventi.

La documentazione sopra elencata è allegata alla RDO MePA.

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

L'esecuzione dell'appalto è regolata dalle seguenti normative:

- a) dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- b) dal DL n. 76 del 2020;
- c) dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- d) Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR, del 25 Maggio 2018;
- e) dalle disposizioni del Codice Civile;
- f) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- g) dagli atti ed i documenti richiamati nel presente disciplinare e nei suoi allegati;

L'Appaltatore dovrà operare nel rispetto del Capitolato d'Oneri per l'abilitazione di **“Servizi di stampa e grafica”** al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., nonché, di tutti gli aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione dei servizi qui richiesti.

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, entro il termine di **3 giorni lavorativi** antecedenti la scadenza per la presentazione dell'offerta esclusivamente attraverso il portale MePA.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente che gli Operatori Economici indichino il loro indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto **la stampa tipografica di una brochure dedicata all'avviamento allo sport, nonché la realizzazione e il montaggio di pannelli da installare presso la propria sede centrale sita in Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma**, per i quali si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale allegato.

Tutte le grafiche necessarie sono fornite dal CIP in formato adeguato.

L'Appaltatore deve realizzare quanto sopra indicato a suo rischio, con propria organizzazione e gestione, con i propri capitali, attrezzi, macchine, mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti).

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

L'importo massimo stimato per l'appalto è pari a € 7.377,05 IVA al 22% e oneri di legge esclusi (euro settemilatrecentosettantasette/05).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

L'offerta formulata in sede di gara dovrà essere comprensiva di tutto quanto indicato nel Capitolato Tecnico Speciale, nonché di tutti i servizi che si dovessero rendere necessari al buon esito dell'appalto, anche qualora non espressamente indicati.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'OE affidatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi e condizioni un incremento o un decremento delle prestazioni nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

L'eventuale importo residuo derivante dal ribasso offerto in sede di RDO potrà essere utilizzato, come somma a disposizione, per eventuali integrazioni dell'appalto e/o l'affidamento di prestazioni straordinarie.

Il corrispettivo economico spettante all'Operatore Economico affidatario verrà erogato, previo riscontro del buon esito dell'appalto affidato, a 30 gg. dalla presentazione di relativa fattura elettronica ex DM n.55 03/04/2013 da intestare al Comitato Italiano Paralimpico, Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma, Codice Fiscale / Partita IVA **14649011005**, Codice Univoco Ufficio **6HD7AI**, esclusivamente una volta accertata la regolare posizione dell'O.E. presso l'Agenzia delle Entrate e attraverso acquisizione del DURC, sul c/o dedicato ex L. 136/2010.

Il CIP è soggetto allo split payment.

Eventuali prestazioni straordinarie saranno oggetto di specifiche fatture.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto non è tacitamente rinnovabile e avrà durata fino alla consegna definitiva di tutti i materiali e all'installazione laddove richiesta, da effettuarsi in tre tranches:

- entro e non oltre il 10/10/2022 per n. 1.500 copie della brochure dedicata all'avviamento allo sport;
- entro e non oltre il 31/10/2022 per n. 2.000 copie della brochure dedicata all'avviamento allo sport;
- entro e non oltre il 11/11/2022 per la consegna l'installazione dei pannelli in forex.

Per le prestazioni straordinarie a richiesta, la Stazione appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi previa accettazione scritta della relativa quotazione da parte dell'Operatore Economico.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Vista la natura del presente appalto, che non prevede alcuna suddivisione in prestazione principale e secondaria, non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti. Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggioritaria di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice è tenuto ad indicare per quali consorziati concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione

di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) o c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare, si precisa che: tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante; le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14/12/2018, n. 135.

Si precisa che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi in sede di RDO.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Saranno ammesse esclusivamente le offerte presentate da Operatori Economici in possesso di un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli esercizi finanziari 2019/2020/2021 non inferiore ad € 14.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività ricomprende le seguenti sottocategorie:

79800000-2 Servizi di stampa e affini
79811000-2 Servizi di stampa digitale
79820000-8 Servizi connessi alla stampa
79821000-5 Servizi di finitura di stampa
79821100-6 Servizi di correzione di bozze

79822000-2 Servizi di composizione
79822100-3 Servizi di preparazione di stereotipi
79822200-4 Servizi di fotoincisione
79822300-5 Servizi di composizione tipografica
79822400-6 Servizi di litografia
79822500-7 Servizi di progettazione grafica
79823000-9 Servizi di stampa e di consegna
79824000-6 Servizi di stampa e di distribuzione
79970000-4 Servizi di editoria
79971000-1 Servizi di rilegatura e di finitura
22462000-6 Materiale pubblicitario
22470000-5 Manuali

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte.

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice, è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte corredati della nota integrativa, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- mediante uno o più certificati rilasciati e vistati da committenti pubblici o dichiarazioni di privati che attestino la regolare esecuzione, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Tali certificati (o dichiarazioni) dovranno riportare, in modo dettagliato e compiuto, le prestazioni eseguite dal concorrente;
- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di gara;
- mediante dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato dichiarato in sede di gara;
- mediante uno o più certificati rilasciati da committenti pubblici o privati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- mediante copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale

rappresentante o procuratore del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di quattro anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Saranno ammesse esclusivamente le offerte presentate da Operatori Economici che hanno svolto negli ultimi anni 2019/2020/2021 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara per un importo complessivo non inferiore ad € 7.000,00 IVA esclusa, comprovati da idonea documentazione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento richiede per iscritto, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO o a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 non è richiesta una garanzia provvisoria, così come definita dall'art. 93 del Codice.

L'offerta è, altresì, corredata da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, o copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo), sottoscritto/a con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato/a da:

- I. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero, da,

- II. autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.

La conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stata già rilasciata prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale

documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno del Portale MePA mediante lo strumento della RDO nella categoria merceologia **"Servizi di stampa e grafica"**. Per qualsivoglia informazione tecnica in merito all'utilizzo del suddetto strumento si rimanda alle apposite sezioni di supporto per gli Operatori Economici.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso PEC, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Allegato C "Dichiarazione di avvalimento" reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - a) si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - b) attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

13.2 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente deve allegare:

1. Il presente Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente per accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
2. Il Capitolato Tecnico Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
3. Dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
4. [Nel caso di dichiarazione rese da un procuratore solo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;
5. Documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 7.

13.2.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE già costituiti/Consorzi

a) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice non iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve allegare la copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzio indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

b) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

c) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

d) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

e) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere inviata attraverso l'apposito modulo fornito dal Portale MePA.

Si specifica che la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, dovrà altresì, essere indicata nell'apposito campo del modulo fornito dal Portale MePA.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si precisa che tali costi non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

Il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere

sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

15. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- a) apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) modificare i parametri della RDO.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 all'Operatore Economico che avrà formulato il maggior ribasso percentuale a corpo sull'importo posto a base d'asta attraverso il modulo fornito dal portale MePA.

In caso di eventuale discrepanza tra gli importi indicati nell'offerta economica prevale ai fini della costituzione della graduatoria di gara, in ogni caso, il ribasso percentuale offerto.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E TERMINE PERENTORIO ED ESSENZIALE

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica devono pervenire telematicamente, all'interno della Piattaforma MePA, **entro il termine, perentorio ed essenziale, fissato sulla piattaforma.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La seduta pubblica telematica di apertura delle buste avrà luogo il giorno e l'ora successivamente comunicate agli OE interessati.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

Per il presente appalto trova applicazione la previsione di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- b) non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;

- c) non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- d) (se la gara è stata aggiudicata) non stipulare il contratto, senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario di far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO o a mezzo PEC, la seguente documentazione:

1) entro 5 giorni solari e continuativi:

a) dichiarazione, resa, utilizzando il modulo allegato al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.

2) entro 10 giorni solari e continuativi:

a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati nel DGUE;

b) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare. La Stazione appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio dalla Stazione appaltante presso gli Enti competenti), si procederà al ritiro dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- ☐ la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- ☐ eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- ☐ l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- ☐ le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'istanza di accesso dovrà essere trasmessa a mezzo PEC.

21. REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto resterà fisso e invariabile e comprende tutti i servizi e le forniture, i mezzi, le attrezzature e ogni altro adempimento, anche se non specificamente previsto nei documenti di gara, necessari al buon esito dell'appalto.

22. DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore di esecuzione del contratto è il Responsabile Ufficio Comunicazione, Marketing ed Eventi, Marco Incagnola.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Responsabile di progetto qualificato a ricevere indicazioni dal suddetto Direttore. L'Appaltatore, all'atto della stipula, dovrà comunicare al CIP per iscritto il nominativo del Responsabile di cui sopra. Il Responsabile designato dall'Appaltatore, dovrà comunicare per iscritto al CIP l'accettazione dell'incarico conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

23. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il CIP da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi. L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga a intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il CIP in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga a intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata. L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere al CIP tutte le spese a quest'ultimo addebitate. L'Appaltatore s'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dal CIP eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che il CIP preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della stazione appaltante.

24. INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

È facoltà del CIP rescindere il contratto:

- a) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazione;
- b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi e alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione della fornitura e installazione. La rescissione opera di diritto.

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DEL CIP

È facoltà del CIP risolvere il contratto in qualunque momento e qualora si ravvisi l'impossibilità di realizzare l'intervento senza sostanziali modifiche.

In tal caso di risoluzione del contratto il CIP provvederà al pagamento dei servizi già eseguiti.

26. ASSICURAZIONE

L'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

La suddetta polizza dovrà inoltre assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per persona.

Resta, tuttavia, inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti del CIP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Appaltatore oggetto del presente appalto, fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso - alle cose di proprietà del CIP e deve avere durata non inferiore a quella del servizio.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'appalto, è condizione essenziale per il CIP e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi del precedente articolo 23.

27. PRECISAZIONI

Il CIP si riserva la facoltà di non affidare l'appalto in relazione alle disponibilità di bilancio e alla relativa copertura finanziaria, di non prendere in considerazione un'offerta nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente documento e in tutti gli altri documenti richiamati e/o richiesti, di non prendere in considerazione un'offerta che sia sottoposta a condizione, incompleta e/o parziale, comunque di non procedere all'affidamento nel caso in cui l'offerta presentata non venga ritenuta idonea.

Il CIP si riserva il diritto di sospendere, revocare e/o reindire la presente RDO senza fornire motivazione. Il CIP, prima dell'eventuale stipula, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti e/o documenti ritenuti a suo insindacabile giudizio necessari per l'assegnazione dell'appalto.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

29.1 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CONTATTO

I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del Contratto (le "Informazioni di Contatto"), verranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Reg. 679/2016.

Le parti garantiscono che i dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli

obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del rapporto contrattuale e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere altresì comunicati e/o trattati da parte di consulenti o soggetti terzi, in qualità di Responsabili esterni al trattamento, di cui le Parti potranno avvalersi per esigenze gestionali ed organizzative rispetto alle attività previste nell'oggetto del presente capitolato. La gestione, il trattamento e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server, in Italia, all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Qualora nell'ambito del rapporto contrattuale una delle Parti dovesse trattare dati personali in nome e per conto dell'altra parte, tale rapporto verrà regolato da apposita nomina a Responsabile del trattamento che costituirà parte integrante del contratto stipulato.

Un eventuale rifiuto a fornire i dati personali eventualmente richiesti potrà dare luogo alla mancata instaurazione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali dati risulti imprescindibile a tale fine. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire i dati personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e che l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede al fine di consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.

Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso le Parti, inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:

- dpocip@pec.comitatoparalimpico.it.

29.2 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Fornitore, nel caso in cui dovesse trattare, nell'ambito dell'esecuzione delle attività/servizi previsti dal presente appalto, dati personali di cui il CIP è Titolare, diversi dalle Informazioni di Contatto di cui al precedente articolo 17, accetta di essere nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del GDPR.

30. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni relative alla procedura potranno essere richieste ai seguenti contatti:

- telefono 06/8797- 3185 – 3127 – 3138
- e-mail provveditorato@comitatoparalimpico.it
- PEC: acquisti@pec.comitatoparalimpico.it
- sito CIP: www.comitatoparalimpico.it

Roma, 13/09/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Flavio Caprarelli
(originale sottoscritto)